



Anitec - Assinform

«Consultazione pubblica concernente lo schema di linee guida concernenti i meccanismi di reclamo predisposti dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e sullo schema di regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra prestatore di servizi di condivisione di contenuti online e utenti, di cui all'articolo 102-*decies* della legge 22 aprile 1941, n. 633»

ANITEC-ASSINFORM

Associazione Italiana per l'Information and Communication Technology

Tel. 02 00632801 - Fax. 02 00632824

C.F e P.I 10053550967

Sede e uffici di Milano:
Via San Maurizio 21, 20123 Milano

Uffici di Roma:
Via Barberini 11 00187 Roma

segreteria@anitec-assinform.it www.anitec-assinform.it Aderisce a



CONFINDUSTRIA



CONFINDUSTRIA DIGITALE

Sommario

1. Premessa	4
2. ALLEGATO A- PARTE A.....	6
2.1 D.2 Si ritiene che le disposizioni in merito alle decisioni oggetto del reclamo siano sufficientemente chiare e adeguate? In caso contrario, si prega di illustrarne le ragioni e indicare le eventuali ipotesi emendative di modifica/integrazione.....	6
2.2 D.3 Si ritiene che il processo decisionale di disabilitazione dell'accesso o di rimozione di specifiche opere o di altri materiali caricati dagli utenti da parte dei Prestatori sia adeguato? In caso contrario, si prega di illustrarne le ragioni e indicare le eventuali ipotesi emendative di modifica/integrazione.....	6
2.3 D.5 Si ritiene che le disposizioni in merito alla gestione del reclamo siano adeguate? In caso contrario, si prega di illustrarne le ragioni e indicare le eventuali ipotesi emendative di modifica/integrazione.	6
2.4 D.8 Si ritiene che l'impianto del presente Regolamento – anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 26 aprile 2022 – in causa C 401/19 Repubblica di Polonia c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea – garantisca l'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 9 della Direttiva, conformemente ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare riferimento al diritto alla libertà di espressione e d'informazione degli utenti nonché il giusto equilibrio tra tale diritto e il diritto di proprietà intellettuale, nonché con gli altri principi generali del diritto dell'Unione, come il principio di proporzionalità?...	7
3. ALLEGATO A-PARTE B.....	8
3.1.1 Art.4	8
3.1.2 Art. 6, comma1	8
3.1.3 Art. 6 comma 4 e 6	9
3.1.4 Art.8, comma 2	9
4. ALLEGATO B.....	11
4.1 D.3.2 Si prega di indicare ogni previsione che eventualmente si suggerisce di inserire/modificare.	11
4.2 D.5.1 Si ritiene che la previsione relativa all'udienza di comparizione sia sufficientemente chiara e completa? In caso contrario, si prega di indicare i profili che necessiterebbero di essere chiariti e le eventuali ipotesi emendative di modifica/integrazione.....	11
4.3 D.6 Si ritiene che l'impianto del presente Regolamento – anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 26 aprile 2022 – in causa C 401/19 Repubblica di Polonia c. Parlamento	

europeo e Consiglio dell'Unione europea – garantisca l'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 9 della Direttiva, conformemente ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare riferimento al diritto alla libertà di espressione e d'informazione degli utenti nonché il giusto equilibrio tra tale diritto e il diritto di proprietà intellettuale, nonché con gli altri principi generali del diritto dell'Unione, come il principio di proporzionalità? . 11

1. PREMESSA

L'art. 102 *decies*, comma 2, affida il compito all'Autorità di adottare delle linee guida che possano aiutare i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online a fornire agli utenti meccanismi di reclamo celeri ed efficaci nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2019/790/UE.

Apprezziamo, nella lettura del documento sottoposto a consultazione, la chiarezza delle linee guida e l'impegno dell'AGCOM per garantire la protezione della legittima libertà di espressione. In linea generale riteniamo, quindi, che l'approccio adottato possa portare ad un sistema di gestione dei reclami praticabile ed efficace.

Tuttavia, prima di fornire le risposte ai quesiti della consultazione ci corre l'obbligo di rilevare alcuni aspetti generali che riteniamo critici:

1. La responsabilità di cui sono investiti i prestatori di servizi di condivisione online ci appare sproporzionata rispetto a quanto contenuto nella direttiva e nelle linee guida adottate dalla Commissione europea¹ in quanto essi, oltre a essere chiamati ad occuparsi del meccanismo del reclamo e dell'informazione dell'avanzamento del ricorso nei confronti dei titolari dei diritti, sono tenuti a prendere una decisione nel merito del reclamo "attraverso soggetti qualificati". Tale ultima decisione dovrebbe, invece, spettare ai titolari dei diritti che possono giudicare nel merito avendo, al loro interno, necessariamente soggetti qualificati ed esperti in materia di diritto d'autore a tutela dei loro diritti.
- 1) Al fine di poter ottemperare a quanto richiesto² dall'Autorità nelle linee guida, si rende necessario, per i prestatori di servizi di condivisione online un periodo di tempo adeguato. A tale scopo, proponiamo che le linee guida entrino in vigore almeno 180 giorni dopo essere state finalizzate e adottate ufficialmente dall'Autorità.
- 2) In merito alla disposizione – se confermata a seguito della presente consultazione - relativa alle attività di vigilanza e comunicazione delle informazioni (articolo 8, comma 2), riteniamo necessario che venga concesso un tempo congruo per la raccolta dei dati e delle informazioni richieste. Per questo chiediamo che tale disposizione entri in vigore 180 giorni dopo l'entrata in vigore delle linee guida (cfr. punto precedente) per dare modo alle aziende di organizzare tecnicamente la raccolta di tali

¹ COM (2021) 288 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Orientamenti relativi all'articolo 17 della direttiva 2019/790/UE sul diritto d'autore nel mercato unico digitale.

² Art. 4- "La comunicazione della decisione" e art. 5 "Istanza di reclamo".

informazioni. Sul punto rileviamo, inoltre, che le linee guida dovrebbero tenere in considerazione, al fine di un allineamento, quanto previsto dal Digital Services Act (DSA) che pone in capo alle piattaforme obblighi di trasparenza e comunicazione di informazioni molto dettagliate sia all'art. 13³ sia all'art.33⁴. Le informazioni richieste, in particolare all'art. 8, comma 2 della proposta di regolamento in esame, ci sembra siano molto simili a quelle richieste dal DSA e quindi sovrapponibili. Al fine di rendere più snella la procedura, sarebbe necessario che le piattaforme facessero riferimento al regolamento europeo.

³ Art. 13 lett. d) "Obblighi di comunicazione trasparente per i prestatori di servizi intermediari" Regolamento Digital services Act.

⁴ Art. 33 "*Obblighi di comunicazione trasparente per le piattaforme online di dimensioni molto grandi*" Regolamento Digital services Act.

2. ALLEGATO A- PARTE A

2.1 D.2 Si ritiene che le disposizioni in merito alle decisioni oggetto del reclamo siano sufficientemente chiare e adeguate? In caso contrario, si prega di illustrarne le ragioni e indicare le eventuali ipotesi emendative di modifica/integrazione.

In merito alla disabilitazione ex ante, avevamo già evidenziato, in sede di discussione sul recepimento della Direttiva europea, che le informazioni fornite dai titolari dei diritti fossero digitalmente tangibili e ciò al fine di poter identificare in modo preciso il reale titolare del diritto e l'oggetto, ovvero "chi possiede cosa". Sugeriamo, quindi, che le linee guida siano più circoscritte e precise sul punto.

2.2 D.3 Si ritiene che il processo decisionale di disabilitazione dell'accesso o di rimozione di specifiche opere o di altri materiali caricati dagli utenti da parte dei Prestatori sia adeguato? In caso contrario, si prega di illustrarne le ragioni e indicare le eventuali ipotesi emendative di modifica/integrazione.

In merito si rileva che la descrizione di *pertinente e necessario* non dovrebbero discostarsi dalle linee guida pubblicate dalla Commissione europea⁵.

2.3 D.5 Si ritiene che le disposizioni in merito alla gestione del reclamo siano adeguate? In caso contrario, si prega di illustrarne le ragioni e indicare le eventuali ipotesi emendative di modifica/integrazione.

Per quanto afferisce agli aspetti relativi al meccanismo di reclamo, evidenziamo che l'Autorità dovrebbe riprendere più fedelmente quanto previsto dalle linee guida della Commissione europea e delineare in modo più puntuale le due fattispecie (decisione ex ante e decisione ex post) in modo che possano essere delineati i ruoli di ciascuno dei soggetti coinvolti (prestatore, titolare del diritto e utente).

Inoltre, riteniamo che quanto delineato nel paragrafo 5 e sancito nell'art. 6 della proposta di regolamento dell'Autorità rappresenti un eccesso di delega rispetto a quanto stabilito dalla Direttiva europea. Abbiamo avuto già occasione di rappresentare questa criticità in sede di discussione del recepimento delle Direttiva e ci corre l'obbligo di ribadire che, a nostro avviso, nelle more della

⁵ COM (2021) 288 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Orientamenti relativi all'articolo 17 della direttiva 2019/790/UE sul diritto d'autore nel mercato unico digitale.

decisione sul reclamo la questione del mantenimento della non disponibilità di un contenuto è estremamente delicata perché rischia di minare la libertà di espressione e pone in capo al prestatore oneri non dovuti.

2.4 D.8 Si ritiene che l'impianto del presente Regolamento – anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 26 aprile 2022 – in causa C 401/19 Repubblica di Polonia c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea – garantisca l'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 9 della Direttiva, conformemente ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare riferimento al diritto alla libertà di espressione e d'informazione degli utenti nonché il giusto equilibrio tra tale diritto e il diritto di proprietà intellettuale, nonché con gli altri principi generali del diritto dell'Unione, come il principio di proporzionalità?

Riteniamo, in generale, come delineato in premessa che l'impianto del regolamento tuteli la libertà di espressione. Tuttavia, riteniamo utile, al fine di migliorare le procedure, che vengano recepiti i suggerimenti proposti e che, come richiesto dall'associazione in sede di discussione di recepimento della Direttiva, venga instaurato un tavolo permanente in seno all'Autorità con tutti gli stakeholders coinvolti.

3. ALLEGATO A-PARTE B

3.1.1 Art.4

L'articolo 4 sembrerebbe riferirsi al processo di rimozione dei contenuti richiesto dai titolari dei diritti ai sensi dell'articolo 102-*septies* della LDA e dell'articolo 17, comma 4 della Direttiva sul diritto d'autore anziché al meccanismo di reclamo e ricorso previsto dall'art. 102 *decies*.

Se l'intento dell'Autorità è questo, ci corre l'obbligo di segnalare che l'articolo 102 *decies* non richiama queste procedure, ma si limita a richiedere all'autorità di fornire delle linee guida sul meccanismo del reclamo affinché sia celere e efficace.

Una tale descrizione di dettaglio andrebbe ben oltre i poteri conferiti all'AGCOM e potrebbe differire dalle consolidate prassi adottate dai prestatori di servizi.

Qualora la norma, invece, volesse identificare una procedura per la comunicazione dell'avvenuta disabilitazione del contenuto all'utente, anche in questo caso riteniamo che il dettaglio proposto sia in contrasto con i poteri attribuiti e con la pratiche consolidate.

3.1.2 Art. 6, comma 1

Il comma in esame ribadisce quanto contenuto nella LDA all'articolo 102 *decies*, comma 3, ovvero che i contenuti debbano rimanere disabilitati nelle more della decisione sul reclamo.

Suggeriamo che l'Autorità, nelle linee guida non aggiunga ulteriori specificazioni su questo tema. Nel merito, ribadiamo quanto espresso nell'ambito di recepimento della Direttiva europea ovvero che il mantenimento della disabilitazione di un contenuto è questione estremamente delicata poiché potenzialmente in conflitto con la libertà di espressione sancita dall'art. 11 della Carta⁶.

Inoltre, come hanno fatto notare alcuni Stati Membri, tra cui la Danimarca, la rigidità della norma non prevede, ad esempio, il caso in cui il prestatore non sia in grado di garantire la non disponibilità di un contenuto durante un processo di reclamo; tale irrigidimento potrebbe ingenerare in capo al prestatore di servizi una responsabilità per violazione del diritto d'autore per quel contenuto.

La Danimarca ha scelto la via della flessibilità e lasciato ai prestatori la scelta sull'approccio più corretto per gestire le controversie al fine di non esporsi a tale rischio.

Suggeriamo, pertanto, che tale flessibilità, che riteniamo possa essere coerente sia con il testo della Direttiva sia con l'art. 102 *decies*, comma 3, possa essere introdotta nelle linee guida.

⁶ Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Qualora non possano essere apportate queste modifiche, raccomandiamo che l'art. 6, comma 1 sia stralciato.

3.1.3 Art. 6 comma 4 e 6

Riteniamo che l'articolo sia problematico sotto diversi profili:

1. è eccessivamente dettagliato. Riteniamo che lo schema delineato per la trattazione dei reclami sia troppo particolareggiato e che si ponga in contrasto con molti standard di settore (quelli, ad esempio, che consentono ai titolari dei diritti e agli utenti di condividere informazioni prima che una controversia venga risolta). Inoltre, che tale rigidità limiti di fatto la possibilità per i prestatori di servizi di creare sistemi di reclamo che siano più adatti ai loro processi interni, o di migliorare gli stessi con il tempo.
2. pone in capo in capo ai prestatori una responsabilità eccessiva: rileviamo che a nostro avviso l'unico soggetto in grado di effettuare la verifica umana su una possibile violazione sia il titolare del diritto, che attraverso soggetti qualificati può verificare che il contenuto oggetto di reclamo violi o meno il diritto d'autore. È altresì necessario che il titolare sia responsabile della propria scelta e che ne risponda davanti all'Autorità durante la risoluzione della controversia descritta nell'allegato B del presente regolamento.

Suggeriamo pertanto una riformulazione del testo dell'articolo prevedendo da un lato una maggiore flessibilità in capo ai prestatori di servizi sul sistema di reclamo creato e dall'altro una maggiore responsabilità in capo ai titolari dei diritti.

3.1.4 Art.8, comma 2

Riteniamo che questo articolo dovrebbe essere stralciato per due ordini di motivi in primis perché in contrasto con l'art.102 *decies*, e in secondo luogo perché potenzialmente in conflitto o sovrapponibile con le regole che dovranno essere adottate ai sensi del DSA.

Sul primo punto rileviamo che, a mente dell'art. 102 *decies*, l'Autorità ha il solo compito di adottare delle linee guida per l'istituzione, da parte dei prestatori di servizi, di meccanismi di reclamo celeri ed efficaci.

Sul secondo punto, come già rilevato in premessa, gli obblighi di comunicazione elencati nell'articolo in esame sono molto simili a quelli previsti dal Digital Services Act (articolo 13). Per evitare sovrapposizioni e oneri aggiuntivi non necessari, sia per i prestatori che per l'Autorità stessa, suggeriamo di attendere le regole che dovranno essere definite ai sensi del DSA.

Infine, osserviamo che gli obblighi dell'articolo in esame riguardano la comunicazione di dati che per loro natura sono solo indirettamente collegati al tema del diritto d'autore. Qualora fosse mantenuta questa disposizione intravediamo contrasti in materia di trasferimento dei dati alla luce del principio del Paese di origine. La Commissione europea ha, infatti, chiarito che l'eccezione generale al principio del Paese d'origine non si applica agli obblighi che sono

legati al diritto d'autore solo indirettamente. In questo caso, l'Autorità non potrebbe imporre obblighi sui prestatori dato che questi ultimi non hanno una sede in Italia.

4. ALLEGATO B

4.1 D.3.2 Si prega di indicare ogni previsione che eventualmente si suggerisce di inserire/modificare.

Riteniamo che, in generale, l'oggetto del ricorso sia sufficientemente esaustivo. Tuttavia, ci corre l'obbligo di rilevare che, come previsto in altri paesi europei, il ricorso possa essere presentato avanti l'Autorità anche, in via automatica, dai prestatori di servizi e dai titolari dei diritti. Si suggerisce, pertanto, di apportare una modifica in tal senso.

Inoltre, sembrerebbe che il titolare dei diritti venga chiamato in causa solo su richiesta motivata dell'utente, mentre essendo parte in causa dovrebbe essere parte del procedimento. Si suggerisce, quindi, di eliminare la lettera f) dell'art.3 comma1.

4.2 D.5.1 Si ritiene che la previsione relativa all'udienza di comparizione sia sufficientemente chiara e completa? In caso contrario, si prega di indicare i profili che necessiterebbero di essere chiariti e le eventuali ipotesi emendative di modifica/integrazione.

Come riportato sub D.3.2 evidenziamo che il prestatore è indicato nell'art. 5 come unica controparte dell'utente all'interno della controversia davanti all'Autorità attribuendogli anche la facoltà "presentare memorie e depositare documenti". Ribadiamo che il ruolo dovrebbe, invece, essere attribuito al titolare dei diritti non solo per l'interesse proprio, ma anche per la possibilità di argomentazione. In sostanza, risulta fondamentale che una controversia avente a oggetto la legittimità del caricamento di un contenuto soggetto a diritto d'autore sia discussa tra il titolare del diritto e l'utente che ha caricato il contenuto. L'unico ruolo possibile per il prestatore di servizi in questa fase del procedimento è la presa d'atto della decisione finale dell'Autorità. Appare quindi illogico che proprio il titolare del diritto possa partecipare alla controversia davanti all'Autorità solo ed esclusivamente se convocato con istanza motivata.

4.3 D.6 Si ritiene che l'impianto del presente Regolamento – anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 26 aprile 2022 – in causa C 401/19 Repubblica di Polonia c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea – garantisca l'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 9 della Direttiva, conformemente ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con

particolare riferimento al diritto alla libertà di espressione e d'informazione degli utenti nonché il giusto equilibrio tra tale diritto e il diritto di proprietà intellettuale, nonché con gli altri principi generali del diritto dell'Unione, come il principio di proporzionalità?

L'impianto del presente Regolamento risulta coerente con gli obiettivi della Direttiva solo in parte. La questione sostanziale, che emerge in modo evidente, è che vi sia uno squilibrio tra i ruoli degli attori coinvolti a scapito dei provider. L'obiettivo della direttiva invece, è quello di trovare soluzioni rapide ed efficaci a beneficio di tutti.